REGOLAMENTO (CEE) N. 2557/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1989

che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di cereali alla Polonia, conformemente al regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 [3], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [5], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2247/89 predispone un'azione urgente per la fornitura alla Polonia, fra l'altro, di determinati cereali; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione urgente, occorre definirne le modalità d'applicazione nel settore dei cereali, disponendo che la fornitura avvenga mediante gara e stabilendo le modalità comuni delle gare che verranno indette nell'ambito dell'azione di cui trattasi;

considerando che tali modalità d'applicazione devono pure comprendere un regime di cauzionamento e di controllo, tale da garantire una corretta esecuzione della fornitura;

considerando che è necessario fissare il tasso di conversione da utilizzare per gli importi delle spese di fornitura di cui all'articolo 2 del presente regolamento; che, ai fini di un approccio più equilibrato e, al tempo stesso, più conforme alla realtà economica che condiziona l'entità di dette spese, è opportuno applicare il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2514/89 [7]; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'esecuzione della fornitura gratuita di cereali alla Polonia, prevista dal regolamento (CEE) n. 2247/89, si applicano le modalità precisate nel presente regolamento.

2. Detta fornitura implica la determinazione mediante gara delle spese di fornitura definite all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento nonché l'acquisto a prezzo fisso della merce presso l'organismo d'intervento interessato.

Articolo 2

1. È indetta una gara per le spese di fornitura a partire dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

2. Tali spese si riferiscono alla fornitura di merce caricata alla rinfusa, su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo polacco di sbarco, nella fase cif, oppure, in caso di spedizione ferroviaria, sino alla fase franco frontiera polacca.

Articolo 3

Possono partecipare alle gare indette nel quadro del presente regolamento, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale di uno Stato membro.

Articolo 4

I concorrenti partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, fatta pervenire per lettera o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta previsto dal bando di gara.

[1] GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 5.
[2] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.
[4] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[5] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
[7] GU n. L 242 del 18. 8. 1989, pag. 13.

Articolo 5

Le offerte devono vertere su tutte le spese di fornitura — ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 — inerenti ad una partita o ad un gruppo di partite indicate nel bando di gara per una destinazione determinata, e devono essere espresse in ECU/t. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, tale importo viene convertito per mezzo del tasso di conversione valido il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Le offerte sono valide soltanto ove siano corredate :

a) di una domanda di titolo d'esportazione che faccia riferimento, nella casella n. 22, al regolamento (CEE) n. 2247/89 ;

b) della prova di avvenuto deposito di una cauzione di gara pari a 10 ECU/t.

Le offerte che non risultino presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del bando di gara non sono valide.

Le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro non più di due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. La Commissione, operando secondo la procedura descritta all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissa per ogni partita le spese massime di fornitura o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento interessato comunica quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmette agli aggiudicatari, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

Articolo 8

Entro due giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione, l'operatore in causa presenta all'organismo d'intervento interessato, con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta, una domanda d'acquisto del quantitativo corrispondente alla partita o alle partite di cui è stato dichiarato aggiudicatario.

Articolo 9

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro designato per la fornitura mette i cereali in questione a disposizione dell'aggiudicatario ad un prezzo 0.

2. Il ritiro della merce è subordinato al deposito di una cauzione pari al prezzo d'intervento del cereale in causa, ritoccato in base alle maggiorazioni mensili applicabili nel mese di presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

Articolo 10

1. Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce — in particolare i rischi di perdita o di deterioramento — sino alla fase di fornitura indicata all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione gli rimborsa le spese supplementari dietro presentazione dei documenti giustificativi.

3. L'aggiudicatario si fa rilasciare dalle autorità polacche un certificato attestante la presa in consegna del quantitativo fornito.

4. Le modalità di rilascio del certificato di presa in consegna vengono definite secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

5. Le spese di fornitura vengono rimborsate per il quantitativo indicato nei certificati di presa in consegna, senza alcuna trattenuta per i cali normali.

Articolo 11

Vengono prelevati campioni rappresentativi dei quantitativi forniti :

— all'atto dell'uscita della merce dal magazzino d'intervento, in presenza dell'aggiudicatario,

— all'atto dell'arrivo della merce alla fase di fornitura prevista, a spese dell'aggiudicatario o in presenza delle autorità polacche.

Articolo 12

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87 [2], s'intende :

a) per la cauzione di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro della merce ;

b) per la cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate in condizioni di qualità che non differiscono in misura sostanziale da quelle che caratterizzavano la merce al momento del ritiro dal magazzino d'intervento.

2. La cauzione di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), viene svincolata :

— se l'offerta non è stata accolta,

— dopo il ritiro della merce.

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
[2] GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

3. La cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova — attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine — che la qualità della merce fornita alle autorità polacche non presenta differenze sostanziali rispetto a quella constatata al momento del ritiro dal magazzino d'intervento.

4. Le spese di fornitura vengono rimborsate all'aggiudicatario previa presentazione dell'attestato di presa in consegna e del documento riguardante il trasporto.

Articolo 13

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88 « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 48 e la relativa nota in calce :

« 48. Regolamento (CEE) n. 2557/89 della Commissione, del 23 agosto 1989, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di cereali alla Polonia, conformemente al regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio [48] ;

[48] GU n. L 248 del 24. 8. 1989, pag. 10 ».

Articolo 14

Nel quadro della gara di cui all'articolo 1, gli organismi d'intervento interessati pubblicano, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specificano, fra l'altro :

— le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento ;

— le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite, constatate all'atto dell'acquisto dall'organismo d'intervento oppure in occasione di successivi controlli ;

— le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei nominativi e indirizzi degli ammassatori, nonché di luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite ;

— i termini di ritiro dal magazzino e di fornitura.

Il bando di gara e tutte le relative modifiche devono essere comunicati alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

Articolo 15

Il valore contabile dei prodotti ceduti in applicazione del presente regolamento viene fissato in ECU/t nel regolamento che indice la gara. Esso viene convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione valido il 1° agosto 1989.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione